GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI 17 DICEMBRE — NUM. 294

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

In foglio di supplemento:

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, in seguito al decesso di S. A. I. e R. il Principe Sigismondo-Leopoldo-Ranieri Arciduca d'Austria, Suo Zio, ha ordinato un lutto di Corte di giorni 40 a partire dal 16 corrente mese.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **682** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti di qualsiasi altra specie è stabilita come segue:

Per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, lire 1,50.

Per ogni chilogramma di polvere da mina e da fuochi artificiali, lire 0,60.

Per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente:

da caccia e da carica di armi in genere, lire 2;
da mina e da fuochi artificiali, lire 1,10.

La tassa è dovuta qualunque sia la potenza esplosiva, la forma, il grado di lavorazione delle polveri e degli altri prodotti, e l'uso al quale possono essere destinati.

È esente da tassa solamente la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita negli opifici esercitati direttamente dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 2.

Le tasse di cui si parla nell'articolo precedente sono esenti dalle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 3.

Le operazioni che hanno per iscopo di perfezionare o trasformare o rilavorare le polveri piriche o gli altri prodotti esplodenti, non possono compiersi se non negli opifici denunziati e durante il periodo delle lavorazioni tassate.

Per l'aggiunta di materie di qualsiasi specie, ancorchè inerti, è dovuta la tassa corrispondente al maggior peso che in tal modo acquistano le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti.

Art. 4.

Le fabbriche di polveri piriche pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dell'opificio.

L'Ufficio tecnico di finanza determina l'ammontare della tassa giornaliera per le varie stagioni dell'anno, tenuto conto di una lavorazione che duri dal sorgere al tramontare del sole, ed avuto riguardo alla qualità delle materie prime e dei prodotti, alla qualità e potenza produttiva degli apparecchi, al metodo di fabbricazione e a tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Nella determinazione della tassa giornaliera le materie prime (zolfo, carbone e nitro) si considerano come già polverizzate in esenzione di tassa.

La finanza potrà munire, a proprie spese, i motori e gli apparecchi di produzione di quegli speciali strumenti indicatori che riterrà necessari al riscontro delle condizioni di lavoro denunziate.

Art. 5.

Quando il fabbricante rifiuti la tassa giornaliera determinata e notificatagli dall'Ufficio tecnico di finanza, per la risoluzione dei ricorsi si osserverà la procedura stabilita dal regolamento da pubblicarsi a norma dell'art. 41 della presente legge.

Però prima di presentare ricorso per il giudizio peritale, il fabbricante può chiedere che la tassa sia riscossa, in ragione del prodotto effettivo, accertato dagli agenti finanziari, nel qual caso saranno a suo carico le spese e le indennità al personale di vigilanza.

L'applicazione dell'accertamento diretto del prodotto è fatta di pieno diritto dall'amministrazione finanziaria, sostenendo del proprio le spese suddette, in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Art. 6.

Le fabbriche di prodotti esplodenti di qualsiasi altra specie (escluse quelle di fuochi artificiali, di che all'articolo seguente) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti, accertata direttamente dagli agenti dell'amministrazione.

L'accertamento dei prodotti, agli effetti della liquidazione della tassa, si fa all'atto dell'introduzione dei prodotti stessi nei magazzini di deposito. Questi saranno considerati come locali di fabbrica e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i magazzini di privata proprietà. Il passaggio dei prodotti ai magazzini di deposito deve essere immediato.

Art. 7.

Le fabbriche di prodotti esplodenti destinati alla esclusiva preparazione dei fuochi artificiali, pagano la tassa stabilita dall'art. 1 della presente legge, mediante un canone semestrale da determinarsi dall'Ufficio tecnico di finanza.

Qualora il fabbricante rifiuti la determinazione del detto Ufficio, si osserverà la procedura stabilita dall'art. 5 per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera.

Art. 8.

Le fabbriche indicate nel precedente articolo devono limitarsi alla preparazione dei fuochi artificiali. In tali fabbriche è vietata la produzione di polveri piriche granite, di dinamite, di fulmicotone, di fulminato di mercurio e di altri esplodenti similari.

Art. 9.

Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplodenti, oppure voglia aprirne uno smercio, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto, con rapporto motivato, la dichiarazione.

Il prefetto provvederà sulla domanda a termini della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144, testo unico e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889 n. 6517.

Art. 10.

Ottenuta dal prefetto la licenza per l'impianto dell'opificio, i fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, non esclusi i pirotecnici, devono denunziare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità delle materie prime, nonchè il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali.

Art. 11.

L'Ufficio tecnico di finanza, per mezzo di una verificazione nella quale accerta, con processo verbale, le condizioni dell'opificio in ordine alla denunzia del fabbricante, provvede alla identificazione dei locali e dei mezzi di produzione, stabilisce le opere necessarie per l'esercizio di una efficace sorveglianza, e, dopo che queste siano state compiute, rilascia la licenza di esercizio.

Art. 12.

L'opificio non può essere esercitato, se non dopo ottenuta la licenza di che all'articolo precedente.

Inoltre i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, esclusi i pirotecnici, devono, prima di iniziare le singole lavorazioni, presentare all'Ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni. Queste non possono comprendere giorni di lavorazione che non siano in uno stesso mese solare.

Art. 13.

Il periodo continuativo della lavorazione per le fabbriche che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera o sul prodotto effettivo, non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 14.

La durata giornaliera della lavorazione per tutte le fab-

briche di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, deve essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole.

Art. 15.

Quando, per motivi di forza maggiore, debba venir sospesa la lavorazione nelle fabbriche tassate secondo la produttività giornaliera, è ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro e la detrazione della tassa corrispondente al periodo per il quale gli apparecchi rimangono sotto sigillo.

Se avviene la sospensione del lavoro per causa di esplosione, lo sgravio della tassa si computa dal momento, legalmente provato, in cui avvenne questa esplosione.

La denunzia della sospensione di lavoro e del fatto che l'ha determinata, potrà essere presentata tanto ai delegati della finanza, quanto ai reali carabinieri od all'autorità di pubblica sicurezza,

Art. 16.

Coloro che posseggono apparecchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, ancorchè intendano di tenerli inoperosi, sono obbligati a farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, che ne cura la verificazione, l'identificazione e il suggellamento.

Ove la inoperosità degli apparecchi duri da due anni, s'intenderà che l'opificio non abbia più la destinazione che gli fu assegnata, ed il possessore, a seguito di notificazione in via amministrativa, con la quale verrà dichiarato che la licenza di cui fosse provvisto ha cessato di avere efficacia, sarà in obbligo di smontare gli apparecchi in modo da renderli assolutamente inadatti alla produzione.

I comuni devono impedire la costruzione od il collocamento di gombi nel suolo pubblco o di spettanza comunale, e provvedere alla immediata distruzione di quelli che già vi esistessero.

Art. 17.

La liquidazione della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza, alla fine di ogni mese. La riscossione è eseguita nei modi e con le forme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di cinquanta giorni.

I pirotecnici pagano il canone semestrale a rate bimestrali anticipate, e prestano una cauzione corrispondente ad una rata. Ove non paghino la rata prima che incominci il bimestre, sono sospesi dall'esercizio mediante decreto dell' Intendenza di finanza, e la cauzione si devolve all'erario.

È fatta facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che le tasse e i canoni siano versati direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Art. 18.

Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantità, polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 10, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed è efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

La licenza di esercizio, indicata all'art. 11, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall' obbligo della licenza di vendita.

Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all' autorità di pubblica sicurezza del circondario almeno tre mesi prima.

È vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplodenti e di fuochi artificiali.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali.

Art. 19.

La licenza prescritta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª), per il trasporto delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifichi la provenienza legittima delle polveri e dei prodotti che egli trasporta.

Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, oltre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza richiesta dal detto articolo, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza.

È inoltre obbligatoria la tenuta di un registro che ponga in evidenza il movimento giornaliero delle polveri e dei prodotti esplodenti.

L'obbligo di tenere il registro è esteso ai fabbricanti ed ai pirotecnici.

Art. 20.

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti non è permesso l'esercizio di altre industrie.

Art. 21.

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, per farvi le necessarie verificazioni.

In caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari, con l'intervento di un ufficiale delle guardie di finanza o di altro delegato di polizia giudiziaria.

Art. 22.

È punito con una multa fissa di L. 1000:

1° chiunque falsifichi, tolga, guasti, rompa od in qualsiasi modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli od i congegni applicati dall'Amministrazione, ovvero ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, punzoni, che siano falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione,

ovvero alteri gli apparecchi ed i meccanismi verificati ed identificati dagli agenti della finanza;

2° chiunque, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, fabbrichi in qualsivoglia modo, perfezioni, trasformi o rilavori polveri piriche e prodotti esplodenti, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta, anche se inerti, oppure prepari fuochi artificiali;

3° il pirotecnico che, sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, produca polvere pirica granita, dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio od altri esplodenti similari.

Art. 23.

E' punito con multa fissa di L. 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, o trasformi, perfezioni o rilavori polveri od altri esplodenti senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro vidimata dall'Ufficio tecnico di finanza, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operzioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali, senza essere provveduto della bolletta comprovante il pagamento anticipato della rata bimestrale del canone im postogli;

3° il fabbricante o pirotecnico che lavori con apparecchi diversi dai dichiarati o ne accresca la capacità, ovvero non denunzi preventivamente le modificazioni che aumentino in qualsiasi modo la potenza produttiva della fabbrica.

Art. 24.

Sono puniti con multa fissa di L. 500:

1° i fabbricanti e i pirotecnici che non si attengano strettamente al metodo di lavorazione denunziato;

2° i fabbricanti e pirotecnici che adoperino materie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro;

3° I fabbricanti tassati in ragione del prodotto effettivo, quando tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa o tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini di deposito;

4° coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dalla amministrazione.

La contravvenzione, di che al numero 2, è legalmente provata anche dalla sola presenza, in fabbrica, nelle aree o nei locali annessi, di materie non corrispondenti alle dichiarate.

Art. 25.

Per ciascun apparecchio non denunziato, atto a fabbricare, a rilavorare od a perfezionare polveri piriche, prodotti esplodenti o fuochi artificiali, si applica una multa fissa di L. 50.

Art. 26.

È punito con la multa fissa di L. 500:

1° chiunque venda polvere pirica od altro prodotto esplodente, cartucce cariche di materia esplodente, o fuochi artificiali, senza che abbia ottenuta e conservi nel locale di vendita la licenza a lui intestata, e chiunque faccia vendita girovaga;

2° l'esercente di tiri a segno (esclusi i governativi, provinciali e comunali) od altri, che somministri ai tiratori polvere pirica e prodotti esplodenti, senza essere provveduto della licenza.

Le contravvenzioni considerate nel presente articolo sussistono anche nel caso in cui la vendita apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci o di scambio di merci o di compenso per prestazione di opera, ed è provata anche dalla sola esistenza di polveri, prodotti esplodenti, cartucce cariche, o fuochi artificiali, in un esercizio aperto al pubblico.

Art. 27.

Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano miccie, o capsule, o cartucce vuote con capsule senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore.

È applicabile la multa anche quando la vendita apparisca sotto forma di regalo, di scambio di merci o di compenso come sopra è detto, ed è parimenti provata questa vendita anche dalla sola esistenza di miccie o capsule in un esercizio aperto al pubblico.

Art. 28.

L'istituzione di depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, richiesta dall'art. 19 è punita con una multa fissa di L. 500.

La tenuta irregolare dei registri, di che al detto articolo, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, ovvero le discordanze gravi tra lo stato di magazzino ed i risultamenti dei detti registri, sono punite con multa fissa di L. 100.

La mancanza dei registri o la negata presentazione di essi agli agenti governativi, sono punite con la multa fissa di L. 200.

Art. 29.

È punito con una multa fissa di L. 1000 chi si opponga all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 30.

Le contravvenzioni che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da L. 10 a L. 100.

Art. 31.

La recidiva in contravvenzione alla presente legge od al regolamento, dà luogo all'applicazione del doppio della multa comminata. Contro i recidivi potrà anche essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Art. 32.

Le multe sancite dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, e quando, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata una tassa di fabbricazione o di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento.

Ove il fatto costituente la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale o della legge di pubblica sicurezza, e prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa.

Art. 33.

I processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni vengono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 34.

Cadono in confisca:

a) gli apparecchi, le materie prime e i prodotti sequestrati a danno di chiunque fabbrichi o rilavori o perfezioni polveri piriche od altri prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta anche se inerti, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio ternico di finanza;

b) gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunziati, nonchè i prodotti e le materie diversi da quelli dichiarati;

c) le polveri piriche ed i prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, sequestrati a danno di chiunque ne faccia la vendita senza essere in possesso della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza o ne faccia vendita girovaga;

d) le polveri ed i prodotti esplodenti rinvenuti in depositi, per i quali non sia stata rilasciata licenza dall'Ufficio tecnico di finanza;

e) le polveri, i prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, trasportati senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 35.

L'amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti sequestrati qualora riconosca essere difficile, dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sarà dato al sequestratario, ove non sia pronunziata la confisca.

Art. 36.

L'azione per il più o il meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente.

Però l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o la incompiuta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Art. 37.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nelle contravvenzioni sopra indicate, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

Art. 38.

Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe è privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio a norma dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sull'immobile, limitatamente perrò alla tassa e alle spese giudiziali, a norma dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile.

Art. 39.

Alle voci nn. 52 e 53 della tariffa generale dei dazi doganali che riguardano la polvere da fuoco ed altre materie esplodenti, le capsule esplodenti e cartucce, sono sostituite le seguenti:

N. 52. *Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti:*

a) polvere da mina	L.	150	per quintale
b) » da caccia	»	200	»
c) altri prodotti esplodenti	»	180	»

Tanto sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) quanto sugli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa eguale alla tassa interna di fabbricazione.

N. 53. *Cartucce, capsule e miccie:*

a) cartucce vuote senza capsule	L.	60	al quintale
b) » vuote con capsule	»	160	»
c) cartucce cariche	»	270	»
d) capsule	»	260	»
e) miccie da minatori, più il dazio proprio dell'involucro.	»	50	»

Sono da considerarsi cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengano altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.

Nelle miccie da minatori il peso dell'involucro si considera uguale ai 2|3 del peso intero sul quale grava il dazio fisso di L. 50.

Art. 40.

La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti destinati all'esportazione, sarà esente da tassa, purchè avvenga sotto la osservanza delle discipline che verranno stabilite con decreto reale, sia riguardo alle condizioni di sicurezza degli opifici, dei mezzi e processi di produzione, sia riguardo al tempo della lavorazione e al modo di accertamento del prodotto.

Le polveri e gli altri esplodenti fabbricati per l'esportazione, dovranno essere introdotti immediatamente in magazzini assimilati ai depositi doganali privati, dopo di che verranno considerati, a tutti gli effetti, come esteri.

Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza sui depositi saranno a carico dei fabbricanti.

Art. 41.

È abrogato il testo unico delle leggi sulla tassa di fab-

bricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, approvato col regio decreto del 7 settembre 1887 n. 4934 (serie 3ª).

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto, mediante regolamento, alla esecuzione della presente legge.

Art. 42.

Entro quindici giorni dall'applicazione della presente legge, i fabbricanti (compresi i pirotecnici) e tutti coloro che hanno obbligo di essere provveduti della licenza di deposito, richiesta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza, dovranno denunciare all'Ufficio tecnico di finanza le qualità e quantità di prodotti tenuti in deposito.

Prendendo per base l'accertamento da farsi dal detto Ufficio, sarà aperto il registro di che all'articolo 19.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.
G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il numero **CCCCI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 25 maggio 1891 del R. Delegato straordinario per l'amministrazione dell'Opera pia Chiappori di Sestri Ponente, con la quale è stato proposto di concentrare nella locale Congregazione di carità l'amministrazione dell'Opera pia anzidetta;

Veduta la deliberazione adesiva del Consiglio comunale del 27 giugno 1891;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduti gli altri documenti comunicati, fra i quali un esposto in opposizione alla proposta, presentato dagli ex amministratori della detta Opera pia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia Chiappori di Sestri Ponente, è concentrata nella locale Congregazione di carità, salvo la revisione, entro breve termine, dello statuto dell'Opera pia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1891.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Relazione *del Ministro dell'Interno,* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 12 novembre 1891, per lo scioglimento del Consiglio comunale di S. Benedetto Ullano (Cosenza).*

SIRE,

Con sentenze del 1878 e 1880 il comune di S. Benedetto Ullano venne condannato a pagare un annuo canone di lire 2010, nonchè un cumulo di arretrati di lire 70 mila, al locale Collegio Italo-Greco, in dipendenza di una capitolazione feudale del 1559, salva rivalsa dai terzi possessori delle terre.

Nel 1888, in base ad una transazione approvata superiormente, il canone fu ridotto a lire 1060 e gli arretrati a lire 40 mila; ciò non ostante il Comune non pagò nè gli uni nè l'altro. A nulla valsero le pratiche bonarie, a nulla i provvedimenti coattivi della Giunta provinciale amministrativa. Causa di tale inconveniente è l'essere quasi tutti i consiglieri comunali possessori delle terre già appartenenti a Collegio, e perciò spettando a loro di rivalere il Comune del pagamento del canone, si rifiutano a deliberare l'anticipazione di esso dalla cassa comunale.

Ora ammontando il debito del comune ad una somma cospicua, il Collegio ha fatto sequestrare le entrate comunali, onde l'amministrazione non può più funzionare.

Oltre a questa gravissima condizione di cose, il comune di S. Benedetto si trova di non poter definire l'annosa pendenza delle reintegre demaniali, con quanto suo danno non è mestieri il dire, perchè la maggior parte dei consiglieri sono altresì usurpatori del demanio medesimo, e perciò attraversano in tutti i modi e con tutti i mezzi l'opera dell'agente demaniale.

Anche per altri affari il municipio procede in modo affatto anormale; i creditori del comune e gli stipendiati non sono pagati e tutti i servigi ne sono danneggiati.

Per riparare a tanto danno il prefetto della provincia propone che venga sciolto il Consiglio comunale, ed il riferente non esita a far propria la proposta del prefetto, poichè falliti tutti i mezzi ordinari non si vede come impedire altrimenti la rovina di quel comune.

Si onora pertanto il riferente di sottoporre all'Augusta firma di V. M. il qui accluso schema di decreto Reale, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di S. Benedetto Ullano.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Vitale Maurizio Buzzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

G. Nicotera.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 3 dicembre 1891:

Guiscardi cav. Roberto, consigliere della corte d'appello di Venezia, è tramutato a Napoli a sua domanda.

Tealdi cav. Antonio, giudice al tribunale civile e penale di Frosinone, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è tramutato a Velletri a sua domanda, cessando dalla detta applicazione.

De Pirro Giosuè, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cosenza, è tramutato a Frosinone.

De Rosa Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Arezzo, è collocato d'ufficio in aspettativa per causa d'infermità per tre mesi dal 1° dicembre 1891 con l'assegno di annue lire 1750, lasciandosi per lui vacante il posto presso la Regia procura di Modica.

Piredda-Crispo Luigi, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Nuoro, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Nuoro con l'annuo stipendio di lire 3000.

Sono accettate le volontarie dimissioni date dal cav. Talamo Roberto dalla carica di sostituto procuratore del Re, ora in aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza dal 1° dicembre 1891, e gli è conferito il titolo onorifico di procuratore del Re.

Semmola Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è collocato in aspettativa a sua domanda per causa d'infermità per due mesi dal 1° dicembre 1891.

De Noha Felice, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Avellino, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto ottobre 1891, è richiamato in servizio a sua domanda presso lo stesso tribunale con decorrenza dal 1° dicembre 1891, con l'annua indennità di lire 1800.

Sono accettate dal 13 dicembre 1891 le dimissioni presentate da Modoni Alessandro dall'ufficio di pretore del mandamento di Barrafranca.

Con decreti ministeriali del 4 dicembre 1891:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° dicembre 1891 con lo stipendio di lire 7000 i signori:

De Arrayne Delitala cav. Genesio, consigliere della Corte d'appello di Lucca;

Cicu-Delogu cav. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Trani;

Innocenti cav. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Roma;

Montanari cav. Gerino, consigliere della Corte di appello di Aquila.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° novembre 1891 con lo stipendio di lire 5000, i signori:

Badano Gio. Diomede, presidente del tribunale civile e penale di Acqui;

Liuzzi cav. Innocenzo, presidente del tribunale civile e penale di Viterbo;

Corbo Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Firenze.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° dicembre 1891 con lo stipendio di lire 5000, i signori:

Paoletti Augusto, presidente del tribunale civile e penale di Vercelli;

Bianco Francesco Saverio, presidente del tribunale civile e penale di Lucera;

Nazzaro cav. Felice, presidente del tribunale civile e penale di Isernia;

Crucinio Achille, presidente del tribunale civile e penale di Castrovillari;

Gorrasi Fortunato, presidente del tribunale civile e penale di Lagonegro;

Pianigiani Ottorino, presidente del tribunale civile e penale di Arezzo.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° dicembre 1891, con lo stipendio di lire 3500, i signori:

Castelli Dionigi, giudice del tribunale civile e penale di Como

Comaschi Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Ferrara.

Allocchio Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Cremona.

Bulgarini Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Brescia.

Ferraioli Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Napoli.

Magherini Tebaldo, giudice del tribunale civile e penale di Firenze.

Sforza Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Lucera.

Buggivo Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Voghera.

Alora Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Torino.

Zunnui Casola Stefano, giudice del tribunale civile e penale di Portoferrajo.

Serafini Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Bologna.

Greco Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Milano.

Datta Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Torino.

È concesso l'aumento del decimo in lire 600, sull'attuale stipendio di lire 6000 dal 1° dicembre 1891, ai signori:

Pandolfini cav. Emanuele, sostituto procuratore generale presso la sezione di corte d'appello di Macerata.

Stagni cav. Gio. Battista, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

È concesso l'aumento di lire 100 sull'attuale stipendio di lire 3500, dal 1° dicembre, ai signori:

Pollone Amedeo, giudice del tribunale civile e penale di Torino.

Piuma Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Cuneo.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3000, dal 1° dicembre 1891 ai signori:

Flores Francesco Paolo, giudice del tribunale civile e penale di Napoli.

Gioia Nicola, giudice del tribunale civile e penale di Potenza.

De Cesare Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

Luparia Roberto, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

Andreucci cav. Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con l'annuo stipendio di lire 2500, dal 1° dicembre 1891, i signori:

Cagnoni Giuseppe, pretore del mandamento di Camposampiero;

Breda Tommaso, pretore del mandamento di Castiglione delle Stiviere;

Ranza Giovanni, pretore del mandamento di Dogliani;

Verdi Clodomiro, pretore del 6° mandamento di Roma.

A D'Aulisio Garigliota Guglielmo, pretore del mandamento di Cervinara, è aumentato lo stipendio da lire 2200 a lire 2420 dal 1° ottobre 1891.

E' concesso l'aumento sessennale sullo stipendio da lire 2200 a lire 2420, dal 1° dicembre 1891, ai signori:

Campanile Antonio, pretore del mandamento di Esperia;

Dal Monte Vittorio, pretore del mandamento di Rovigo;

Schiesari Edoardo, pretore del mandamento di Canneto sull'Oglio;

Boni Nicola, pretore del mandamento di Mondavio;

Bertoldi Alessandro, pretore del mandamento di Casatisma;

Panizza Giovanni, pretore del mandamento di Thiene;

Mazzacani Mauro, pretore del mandamento di Novi di Modena;

Pancrazio Antonio, pretore del mandamento di Zibello;

Viglieri Ettore, pretore del mandamento di Savona;

Stanzani Augusto, pretore del mandamento di Cento;

Agostino d'Aquino Mario, pretore del mandamento di Siderno.

Con Regi decreti del 6 dicembre 1891:

Latoni cav. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Ancona, è collocato in aspettativa, a sua domanda per infermità, per due mesi, dal 16 novembre 1891, con l'assegno in ragione di annue lire 3500

Ferlosio Michelangelo, giudice del tribunale civile e penale di Vigevano, è tramutato a Voghera, a sua domanda.

Taffuri Paolo, giudice del tribunale civile e penale di Campobasso, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per due mesi, dal 1° dicembre 1891, con l'assegno in ragione di annue lire 1,100.

Giorelli Albano, giudice del tribunale civile e penale di Saluzzo, in aspettativa per infermità a tutto novembre 1891, è richiamato in servizio presso lo stesso tribunale di Saluzzo, dal 1° dicembre 1891, con l'annuo stipendio di lire 3,500.

Moroni Andrea, giudice del tribunale civile e penale di Venezia, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° gennaio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Gabutti Gualtiero, giudice del tribunale civile e penale di Pavia, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, in soprannumero, è tramutato a Mondovì senza il detto incarico.

Schiavi Ulisse, giudice del tribunale civile e penale di Camerino in soprannumero, è tramutato ad Aquila.

Bucelli Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Siena con lo incarico dell'istruzione dei processi penali, in soprannumero, è tramutato a San Remo senza il detto incarico.

Fantin Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Vicenza in soprannumero, è tramutato ad Avezzazzo.

Caracci Dario, giudice del tribunale civile e penale di Cremona, in soprannumero, è tramutato a Lucera.

Rocca Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Tortona in soprannumero, è tramutato a Sant'Angelo dei Lombardi.

Benvenuti Ferdinando, giudice del tribunale civile e penale di Pisa in soprannumero, è tramutato a Bari.

Prospero Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Padova in soprannumero, è tramutato a Belluno.

Gioia Nicola, giudice del tribunale di Potenza, è tramutato a Bari, a sua domanda.

Morgese Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Gerace, è tramutato a Trani, a sua domanda

Caggegi Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è tramutato a Potenza, a sua domanda.

Gigli Emilio, pretore di Prato (mandamento campagna), è nominato giudice del tribunale civile e penale di Lecce, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Grego Giovanni, pretore del mandamento di Bondeno, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Siracusa con l'annuo stipendio di lire 3000.

Srano Correnti Salvatore, pretore urbano a Catania, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Caltagirone con l'annuo stipendio di lire 3000.

Ponte Giuseppe, pretore del mandamento Palazzo Reale in Palermo, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Palermo con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Marco Alfonso, pretore del mandamento di Paduli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Sorrentino Tommaso, pretore del mandamento di Caserta, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Gerace, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Forgione Giulio, pretore del mandamento di Frigento, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Matera, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Sannavia-Lai Andrea, pretore del mandamento di Sassari (Levante), è nominato giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gaeta Enrico, pretore del mandamento di Sora, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di lire 3000.

D'Ambrosio Catello, pretore del mandamento di Pozzuoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Ariano, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Focatis Antonio, pretore del mandamento di Chiaromonte, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Giuli Raffaele, pretore del 3° mandamento di Livorno, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Cocurullo Fortunato, pretore del mandamento Pendino in Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Potenza, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Formichella Alfonso, pretore del mandamento di Afragola, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Castrovillari, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Caputi cav. Antonio, pretore del mandamento di Castrovillari, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Volpes Costantino, pretore della pretura urbana in Palermo, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Dato Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Trapani, in soprannumero, è tramutato a Girgenti.

Mazzaccolo Gaspare, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Perugia, in soprannumero, è tramutato a Bari.

De Francesco Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Spoleto, in soprannumero, è tramutato a Sulmona.

Dore Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Oneglia, in soprannumero, è tramutato a Cagliari.

De Blasi Girolamo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Lucca, in soprannumero, è tramutato a Nicastro.

Guzzoni Aurelio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Bergamo, in soprannumero, è tramutato a Larino.

Gasparini Massimo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Savona, in soprannumero, è tramutato a Lucera.

Fratini Francesco, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Pesaro, in soprannumero, è tramutato ad Ancona, lasciandosi vacante un posto presso il tribunale di Lanusei per l'aspettativa del sostituto Tola Gaspare.

Conti Demetrio, pretore del mandamento di Gassino, è tramutato al mandamento di Paduli.

Gualdi Francesco, vice pretore del mandamento di Roccasinibalda, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Ajelli Egidio dall'ufficio di vice pretore del 9° mandamento di Milano;

da Brambilla Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Bollate;

da Cabagni-Baccini Giovanni dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Bordighera;

da Fer Attilio dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pinerolo;

da Gottardi Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Arona;

da Filippi Domenico dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Santo Stefano al Mare, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 30 novembre 1891:

Arciprete Pasquale, sostituto segretario nella procura generale presso la sezione di corte d'appello in Potenza, applicato alla direzione generale del fondo per il culto, è tramutato alla procura generale presso la corte d'appello di Roma, continuando nella detta applicazione, senza indennità.

Poli Leonardo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Velletri, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, coll'annua indennità di lire 500, è tramutato al tribunale civile e penale di Roma, continuando nella detta applicazione, senza indennità.

Con RR. decreti del 3 dicembre 1891:

Nicolella Matteo, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Benevento, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1 lett. a b, della legge 14 aprile 1861 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di segretario di procura generale.

Papa Francesco Antonio, cancelliere della pretura di Briatico, è tramutato alla pretura di Scilla, a sua domanda.

Pizzamiglio Cesare, cancelliere della pretura di Marcaria, è tramutato alla pretura di Viadana, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 3 dicembre 1891:

Marcianu Pancrazio, cancelliere della pretura di Scilla, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, coll'attuale stipendio di lire 2,420.

Mocci Efisio Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cagliari, è tramutato al tribunale civile e penale di Tempio.

Peggion Edoardo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Tempio, è tramutato al tribunale civile e penale di Cagliari.

Con decreti ministeriali del 4 dicembre 1891:

Vezzoni Giuseppe, vice cancelliere della corte di appello di Milano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892; e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di corte d'appello.

Nuccorini Carlo, vice cancelliere della corte di appello di Lucca, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di corte di appello.

Cavallari Guglielmo, vice cancelliere della corte di appello di Bologna, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di corte di appello.

Longo Giacomo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Con decreti ministeriali del 5 dicembre 1891:

Bernardi Enrico, vice cancelliere aggiunto alla corte d'appello di Milano, è nominato vice cancelliere della stessa corte, coll'annuo stipendio di lire 2,500.

Angelelli Pio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ancona, è nominato vice cancelliere della corte di appello di Bologna, coll'annuo stipendio di lire 2,500.

Rovida Carlo, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Lecco, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto alla corte d'appello di Milano, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Di Virgilio Carlo, vice cancelliere della pretura di Civitella del Tronto, è tramutato alla pretura di Nereto.

Piccoli Silvestro, vice cancelliere della pretura di Introdacqua, è tramutato alla pretura di Campli.

Caniglia Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Torricella Peligna, è tramutato alla pretura di Chieti.

Della Fazia Giuseppe Napoleone, vice cancelliere della pretura di Leonessa, è tramutato alla pretura di Amatrice.

Con RR. decreti del 6 dicembre 1891:

Viara Bartolomeo, cancelliere della pretura di Centallo, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892.

Accardi Carmelo, cancelliere della pretura di Ragusa, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, a termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892.

Giammetta Giuseppe Michele, cancelliere della pretura di Rodi, è, in seguito a sua domanda, richiamato al precedente posto di cancelliere della pretura di S. Giovanni Rotondo.

Bevere Felice, cancelliere della pretura di Fasano, è tramutato alla pretura di Rodi, a sua domanda.

Carrelli Pasquale, cancelliere della pretura di Bitetto, è tramutato alla pretura di Fasano.

Sgroi Pietro, cancelliere della pretura di Monterosso Almo, è tramutato alla pretura di Ragusa, a sua domanda.

Giovine Andrea, cancelliere della pretura di Padula, è tramutato alla pretura di Torreorsaja.

Portante Luigi, cancelliere della pretura di Ancarano, è tramutato alla pretura di Leonessa.

Ciccone Angelo, cancelliere della pretura di Accumoli, è tramutato alla pretura di Borbona.

Rosica Silvio, cancelliere della pretura di San Vito Chietino, è tramutato alla pretura di Bomba.

Romano Gaetano, cancelliere della pretura di Bucchianico, è tramutato alla pretura di Manoppello.

Tempera Serafino, cancelliere della pretura di Vallecastellana, è tramutato alla pretura di Trasacco.

Con decreti ministeriali del 7 dicembre 1891:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1891, con l'annuo stipendio di lire 2,200;

Di Leo Giuseppe, vice cancelliere aggiunto alla corte d'appello di Palermo;

Rossi Odoardo vice cancelliere del tribunale civile e penale di Modena;

Palmegiano Antonino, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Palermo;

Guerrieri Giuseppe, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Volterra;

Carapelli Emilio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Arezzo;

Maggenti Angelo, cancelliere della pretura di Viareggio;

Cavani Nicola, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Piacenza.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1891, con l'annuo stipendio di lire 2,000:

Ragona Salvatore, cancelliere della pretura di Palazzolo Acreide;

Rodini Gennaro, cancelliere della pretura di Atessa;

Massignani Pietro, cancelliere della pretura di Valdagno;

Gullia Giovanni cancelliere della pretura di Calvano.

Arcangeli Tancredi, cancelliere della pretura di Bardi;

Paolantonio Berardino, cancelliere della pretura di Agnone;

Vegas Luigi, cancelliere della pretura di Centuripe, in aspettativa per motivi di salute, continuando a percepire durante l'aspettativa l'attuale assegno;

Mazzoni Ulisse, cancelliere della pretura di Castiglione Fiorentino.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1891, con l'annuo stipendio di lire 1,800:

Migliucci Annibale, cancelliere della pretura di Pontecorvo;

Simonetti Giuseppe, cancelliere della pretura di Caulonia;

Sanna Giovanni, cancelliere della pretura di Sorgono;

Zagatti Oreste, cancelliere della pretura di Argenta;

De Luca Francesco, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza;

Vaccari Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ferrara;

Ruffi Ferdinando, cancelliere della pretura di Cento;

Vannini Celso, cancelliere della pretura di Colle Val d'Elsa;

Rovescalli Teodoro, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Crema;
Pasini Angelo Giosuè, cancelliere della pretura di Verdello;
Incudine Napoleone, cancelliere della pretura di Cesarò.

Con decreti ministeriali dell'8 dicembre 1891:

Longo Carmelo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Catania, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1892.

Agnello Vincenzo, cancelliere della pretura di Siracusa, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Ferri Raffaele, cancelliere della pretura di Ginosa, è sospeso dall'ufficio per giorni dodici, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione di ripetuti atti di insubordinazione verso il suo superiore immediato.

Belcredi Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cuneo, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 15 dicembre 1891, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio presso lo stesso tribunale, a decorrere del 16 dicembre 1891.

Masi Antonio, vice cancelliere della pretura del 2° mandamento di Pistola, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 30 novembre 1891, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura, a decorrere dal 1° dicembre 1891.

Sollnas Pietro, vice cancelliere della pretura di Ploaghe, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31 dicembre 1891, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1892 presso la stessa pretura.

Falgares Vincenzo, vice cancelliere della sezione Monte di Pietà in Palermo, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1891, pel quale fu lasciato il vacante il posto alla pretura di Ciminna, è seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1891, colla continuazione dell'attuale assegno.

Soletti Luigi, vice cancelliere della pretura di Lugo, in servizio da meno di dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per due mesi, a decorrere dal 16 dicembre 1891, coll'assegno pari ad un terzo del suo stipendio.

Franco Agostino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Alba, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio a decorrere dal 16 dicembre 1891, e nominato vice cancelliere della pretura di Pinerolo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Puddu Giovanni, vice cancelliere della pretura di Macomer, è tramutato alla pretura di Tresnuraghes.

Agnesa Thiaba Ignazio, vice cancelliere della pretura di Tresnuraghes, è tramutato alla pretura di Macomer.

Subba Rosario, vice cancelliere della pretura di Rometta, è tramutato alla pretura di Santa Lucia del Mela.

De Luca Salvatore, vice cancelliere della pretura Arcivescovado in Messina, è tramutato alla pretura di Rometta.

Planeta Alfio, vice cancelliere della pretura di Santa Lucia del Mela, è tramutato alla pretura Arcivescovado in Messina, a sua domanda.

Catallotti Carmelo, vice cancelliere della pretura di Mistretta, è tramutato alla pretura di Lipari, a sua domanda.

Salja Freni Guglielmo, vice cancelliere della pretura di Lipari, è tramutato alla pretura di Patti, a sua domanda.

Tricomi Gaetano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Messina, è nominato vice cancelliere della pretura di Mistretta, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Palumbo Beniamino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Capaccio, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Franchi Cristoforo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria del l'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Civitavecchia, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti ministeriali del 2 dicembre 1891:

E' concessa:

al notaro Sparti Vincenzo Enrico una proroga sino a tutto il 28 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Cristina Gela;

al notaro Querengo Paolo una proroga sino a tutto il 1° febbraio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Padova.

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1891:

È concessa al notaro Gallina Alessandro una proroga sino a tutto il 12 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rosolini.

Con RR. decreti del 6 dicembre 1891:

Gardini Andrea, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Crodo, distretto di Pallanza.

Strumia Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pocapaglia, distretto di Alba.

Griggio Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Novi di Modena, distretto di Modena.

Lotti Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Imola, distretto di Bologna.

Romano Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ailano, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Oreco Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ciorlano, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Urcioli Giacomo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Serino, distretto di Avellino.

Romei Camillo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Mugnano del Cardinale, distretto di Avellino.

Germano Lorenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Molfetta, distretto di Trani.

Ancona Giuseppe, notaro residente nel comune di Cassano delle Murge, distretto di Bari delle Puglie, è traslocato nel comune di Terlizzi, distretto di Trani.

Palma Achille, notaro residente nel comune di San Paolo Belsito, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di San Gennaro di Palma, stesso distretto.

Razzi Domenico, notaro residente nel comune di Genga, distretto di Ancona, è traslocato nel comune di Arcevia, stesso distretto.

Viale Ambrogio Luigi, notaro residente nel comune di Cervo, distretto di Oneglia, è traslocato nel comune di Porto Maurizio, stesso distretto.

Ferrara Gaetano, notaro in Positano, distretto di Salerno, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Circolare *ai signori procuratori generali presso le Corti d'appello, procuratori del Re presso i tribunali e pretori del Regno, sulle successioni di nazionali morti all'estero. Indagini per accertarne gli eredi.*

Roma, 4 dicembre 1891.

Comunico alle SS. LL. Ill.me un nuovo elenco dei cittadini italiani morti all'estero, dei quali non fu possibile conoscere gli eredi, nonostante le accurate indagini eseguite in proposito.

Nel predetto elenco sono indicate le somme costituenti l'attivo di

ciascuna successione, le quali trovansi nella Cassa di questo Ministero od in quella dei depositi e prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Le SS. LL. si compiaceranno di uniformarsi a quanto fu prescritto colla circolare del 2 marzo 1880, n.4341-874, inserita nel n. 7 detto anno, nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero.

Pel Ministro, il Sotto Segretario di Stato
G. DELLA ROCCA.

Elenco annesso alla circolare surriferita.

1. Acciarini Gaetano del fu Lorenzo nativo di S. Elpidio a Mare, morto nel manicomio di Sebenico li 21 ottobre 1890 . . . . L. 41 49
2. Alessano Giuseppe, morto a bordo del vapore *Marafo* nel Rio delle Amazzoni, li 11 dicembre 1879 . » 38 35
3. Angelini Francesco, indicato come nativo di Udine, morto a Dubnitza li 5 dicembre 1888 . . . » 7 »
4. Barra Biagio, nativo del circondario di Saluzzo, morto a Frontenac, presso Pittsburg nel Kansas, li 9 novembre 1888 . . . . » 600 »
5. Beccaria Bernardo dei furono Sebastiano e Maria Avagnino, nato in Pianfei (Mondovì) li 2 giugno 1811, morto a Marsiglia il 1° agosto 1889 . . . » 774 89
6. Bender Francesco nativo di Genova, scomparso in mare li 31 marzo 1888 . . . . . . » 20 22
7. Berti Stefano, indicato come nativo di Torre d'Arese, morto nello ospedale militare di Bougie (Algeria), li 22 dicembre 1886. . . . . » 6 47
8. Bin Francesco, morto a Buenos-Ayres li 12 luglio 1889 . . . . » 152 20
9. Borgia Antonio, morto nella Repubblica di Costarica nell'anno 1888 . . . . » 48 55
10. Boschetti Giuseppe, indicato come nativo di Ostiglia, morto a Costarica nell'anno 1888 . . . . » 9 16
11. Botto Giovanni, indicato come nativo di Parella, morto a Panamà . . . . » 4 95
12. Bracotta Giuseppe di Giuseppe, indicato come nativo di Pietrafitta, morto in Akbon li 9 ottobre 1887 . » 2 »
13. Bussarelli Giovanni Battista del fu Giovanni, nativo di Zerba, morto a Buenos-Ayres li 2 marzo 1890 . » 31 13
14. Bussetta Giuseppe, indicato come nativo di Pantelleria, morto a Tunisi li 12 giugno 1888 . . . » 0. 20
15. Calcaterra Giuseppe, indicato come nativo di Busto Arsizio, morto in Buenos Ayres li 2 maggio 1891 . » 2 28
16. Cassape Angelo, oriundo italiano, senza però aver notizia del luogo di origine, morto a Pelotas nel Brasile. (*NB.* La successione ammonterebbe a circa lire diecimila e la somma sarebbe depositata nell'Ufficio delle rendite dei defunti ed assenti nel Brasile).
17. Caselli Pasquale di Luigi indicato come nativo di Napoli, morto a Cadice li 20 agosto 1887 . . » 9 95
18. Cazorati Luigi del fu Tommaso, di Mombaruzzo, morto a Gerusalemme li 20 agosto 1890 . . » 31 60
19. Cavallo Giacomo, da Pantelleria, morto in Tunisi li 14 marzo 1889 . . . . » 0 45
20. Costantino Filippo, indicato come nativo di Capo Bonifacio (?), morto al Panamà . . . . . » 26 73
21. Corrari Giuseppe, morto in Buenos-Ayres li 30 aprile 1888 . . . . » 15 —
22. D'Angeli Giuseppe, morto a Bahia li 9 luglio 1890 » 53 25
23. Demetri Aristide, indicato come nativo di Vittorio, morto a Panama . . . . » 17 16
24. Doucet Battista, indicato come nativo di Bricherasio, morto a La Grande Combe li 7 maggio 1889, lire 10 25 ed un orologio di metallo bianco.
25. Duchene Giovanni dei furono Michele ed Elisabetta Mignetta, indicato come nativo di Saint Germain . L. 2 90
26. Ellena Goffredo, morto in Ain Draham li 4 agosto 1888 . . . . » 2 90
27. Ferraroni Giovanni, indicato come nativo di Scandiano, morto in Buenos-Ayres li 8 ottobre 1890 . » 3 10 ed un libretto del Banco di Londra e Rio de la Plata per ss. 155 90.
28. Galazzo o Galazzio Francesco, indicato come nativo di Pizzo, morto in Buenos-Ayres li 29 maggio 1890. » 11 42
29. Garigna Gerolamo dei furono Angelo e Caterina Pasquali, indicato come nativo di Bosco, morto a Tunisi li 19 maggio 1888 . . . . » 23 65
30. Gentilini Francesco, di anni 40, nativo in Ohas (Buenos-Ayres) li 20 dicembre 1886 . . . » 52 09
31. Giaccardo Antonio, d'anni 49, morto di Salmour, morto in San Martin de Provenzals (Barcellona) li 16 febbraio 1891 . . . . » 147 81 ed un orologio d'argento.
32. Gonel Isidoro, indicato come nativo di Bordighera, morto in Mustapha li 30 maggio 1890 . . . » 10 50
33. Goria Filippo di Luigi ed Amalia Borlaco, indicato come nativo di Goria Maggiore, morto in Rosario li 24 agosto 1890. . . . . » 133 70
34. Granelli Francesco, indicato come nativo di Cogorno, morto in Tunisi li 17 marzo 1889 . . . . » 0 20
35. Guitardi Giacomo di Vincenzo e Rosa Ferrante, morto in Ain-Mokra (Algeria) li 14 maggio 1889 . . » 41 90
36. Gusmano Gaetano, morto a Tizi-Ouzon (Algeria) li 10 settembre 1889 . . . . » 2 30
37. Jonino o Tonino Pietro, indicato come nativo di Trivino, morto a Calamata li 25 gennaio 1890 . » 82 »
38. Lara Domenico di Nicolò, nativo di Ustica, morto a Tunisi li 26 aprile 1889. . . . . . . » 5 70
39. Lepori Augusto, d'anni 27, morto a Bona li 11 luglio 1887. . . . . » 26 50
40. Lisante Pasquale, indicato come nativo di Mannelli o Mannello, morto a Marsiglia li 16 gennaio 1883 » 30 70
41. Litteri o Lettieri Giuseppe, indicato come nativo di Napoli, morto a Marsiglia li 27 gennaio 1889 . » 89 95 ed un orologio di metallo bianco.
42. Macario Gian Francesco, indicato come nativo di Barbania, morto a Bona li 26 marzo 1889 . . » 2 75
43. Magnini Emilio del fu Angelo, indicato come nativo di Pisa, morto a Bougie li 6 gennaio 1887 . . » 3 72
44. Misito Raffaele, morto a Biskra li 21 novembre 1887 » 13 15
45. Monti Luigi di Pietro e Rosa de Lorenzi nato in S. Salvatore (Alessandria), morto in Buenos-Ayres li 25 gennaio 1878.
 NB. Il defunto avrebbe lasciato dei valori in deposito presso il Banco di Buenos-Ayres.
46. Morelli Agostino, nato a Cecina, morto in Rutali li 22 maggio 1890 . . . . » 0 50
47. Morini Giovanni, indicato come nativo di Reggio, morto in Akbou li 24 luglio 1887 . . . . » 2 95
48. Movalli Giuseppe, indicato come nativo di Varmo, morto a Marsiglia li 9 novembre 1888 . . . » 316 82
49. Nardi Felicina vedova Danna, nativa di Novello, morta a Marsiglia li 12 febbraio 1886 . . . » 1 60
50. Negro Antonio, di Pietro e Maria Tosso, indicato come nativo di Brembate, morto in Akbou li 16 febbraio 1888 . . . . » 3 70
51. Paris Frank, indicato come nativo di Roma, morto a Nuova-York li 13 marzo 1888 . . . . » 69 50
52. Pasconz Giovanni di Grimaldi e Concetta Paillare, nativo di Cutro, ammogliato con Rosalia Yaville, morto ad Aumale li 17 gennaio 1889 . . . » 11 04

53. Perrino Giacomo dei furono Carlo e Margherita, nativo di Lecce, morto a Biskra il 25 febbraio 1888. L. 2 »
54. Quaranta Maria Lucia, indicata come nativa di Rivalta, morta in Nizza il 27 settembre 1889 . . » 80 30
55. Regis Francesco di Giocondino e Chiara Cherasco, indicato come nativo di Torino, annegatosi nel Rio della Plata il 12 agosto 1890 . . . . . » 36 90
56. Riccardo Francesco fu Antonio, indicato come nativo di Frossasco, morto in Marsiglia il 25 agosto 1888. . . . . » 6 »
ed un orologio di metallo bianco.
57. Rosario Antonio di Antonio e Giovanna Leverdele, indicato come nativo di Pietrafitta, d'anni 23, morto a Bougie il 14 ottobre 1887 . . . . . » 13 50
58. Saracchini Anna, indicata come nativa di Ancona, d'anni 40, vedova di Battista Bondi da Forlimpopoli, morta ad Hammam-el-Lif presso Tunisi li 14 settembre 1888 . . . . » 2 60
59. Scura Camillo, indicato come nativo di Noasca, morto in Atzew (Algeria) il 12 febbraio 1889 . . . » 0 35
60. Serra Angelo . . . . » 2 60
61. Settilo Aniello, morto a bordo del bastimento inglese *Galeacre* li 25 agosto 1890 . . . . » 137 25
62. Silvestri Gaetano, d'anni 29, morto a Mosca li 11 novembre 1888. . . . . » 38 65
63. Soletti Pietro dei furono Francesco e Caterina Piccardo, indicato come nativo di Stella, d'anni 34, vedovo, morto a Buenos-Ayres li 12 ottobre 1891 » 70 84
ed un pacchetto contenente un orologio con catena di metallo giallo.
64. Stameti Nitzio di Giovanni e di Arguera, morto a Bougie (Algeria) il 24 settembre 1889 . . . » 5 40
65. Torno Ambrogio, nativo di Nosate, morto a Buenos-Ayres li 27 settembre 1890 . . . . . » 75 19
66. Trulzi o Trivulzi Nisia, indicata come nativa di Venezia, morta a Buenos-Ayres il 13 dicembre 1889 . » 10 53
ed un pacchetto contenente un anello di ferro e 1 uno di metallo giallo con perle.
67. Valentin Giuseppe del fu Antonio, indicato come nativo di Bolzaneto, morto a Souk-Ahras (Algeria) il 1° dicembre 1888 . . . . » 98 65
68. Ventura Antonio del fu Luigi e di Giuditta Bonassola, indicato come nativo di Milano, morto a Buenos-Ayres il 5 agosto 1890 . . . . . » 8 20
69. Viscardo o Viscardi Luigi, morto a Costarica nell'anno 1888 . . . . » 45 43
70. Vrava Giuseppe del fu Francesco, nato in Trieste, ma oriundo di Venezia, morto a Costantinopoli il 9 marzo 1890 . . . . » 12 70
71. Ziacomelli o Giacomelli Casimiro, indicato come nativo di Modena, morto a Souk-Ahras (Algeria) li 23 febbraio 1890 . . . . » 7 75

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 329602 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 146662 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 100, al nome del presidente della Deputazione provinciale di Potenza, coll'usufrutto a Pace Felice fu *Giuseppe* e cessando il suo godimento per morte, a chi di diritto, a' sensi dell'art. 28 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, domiciliato a Bernalda, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al presidente della Deputazione provinciale di Potenza, coll'usufrutto a Di Pace Felice fu *Francesco*, e cessando il suo godimento per morte, a chi di diritto, a sensi dell'art. 28 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, domiciliato a Bernalda, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 960270 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 500 al nome di Boucouris o Bukuri Annetta di Anastasio, nubile, domiciliata in Atene (Grecia) e vincolata per l'usufrutto vitalizio congiuntamente a favore dei coniugi Rugani Bartolomeo, detto anche Giovanni fu Sebastiano e *Cristofani Oliva* fu *Sebastiano*, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore congiuntamente dei coniugi Rugani Bartolomeo detto anche Giovanni fu Sebastiano e *Cristofani Oliva* fu *Cristofano*, veri usufruttuarii vitalizii della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 dicembre 1891.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 913959 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 75, al nome della Pia Casa di Carità di Pisa, con vincolo d usufrutto vitalizio in favore della signora Carossali Ernesta fu Pietro, moglie di Giustino Balducci, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome della Pia Casa di Carità di Pisa con vincolo di usufrutto vitalizio in favore della signora *Carassali* Ernesta fu Pietro, moglie di Giustino Balducci, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 621039 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 400, al nome di Carlevarino *Angelo* fu Paolo, e N. 633191 di lire 65 al nome di Carlevarini *Angelo* fu Paolo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Carlevarino *Ottaviano-Angelo-Francesco* fu Paolo, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 novembre 1891.

Il Direttore generale
NOVELLI.

(1ª *Pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di ricevuta

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 10988 in data 23 ottobre 1891, rilasciata dalla Sede della Banca Nazionale in Torino alla signora Albera Maria fu Luigi Stuardi, addì 23 ottobre 1891 pel deposito di n. 1 cartella della rendita di lire 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguite le pubblicazioni, di cui all'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e trascorsi, senza opposizione, trenta giorni dalla prima di esse, sarà consegnata alla signora Albera Maria predetta la nuova cartella proveniente dal cambio di quella esibita, senza obbligo della presentazione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso per un posto di assistente presso la Cantina sperimentale di Noto.

Il concorso aperto col decreto ministeriale 1° dicembre 1881 per provvedere di un assistente la Cantina sperimentale di Noto, in provincia di Siracusa, è sospeso.

Roma, il 9 dicembre 1891.

Il Direttore generale dell'agricoltura
MIRAGLIA.

N. 2564.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI VENEZIA

Avviso di concorso.

A tutto il 31 dicembre p. v. rimane aperto il concorso ad un posto gratuito a carico del pubblico erario per sordomuti nell'*Istituto dell'Orfanotrofio ai Gesuati*, e ad uno nell'*Istituto di S. Alvise* per una sordomuta.

Gli aspiranti dovranno presentare all'Ufficio del R. Provveditore agli studi, entro il suddetto termine, e non oltre, i seguenti documenti, con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vajuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare il sordomuto o la sordomuta a compiuta educazione, od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarli;

d) ample informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore di anni otto pei maschi e di sei per le femmine, nè maggiore di dodici.

Ogni concorrente potrà essere sottoposto ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico allo scopo di riconoscerne lo stato di salute, e per verificare se addimostri la richiesta attitudine a ricevere l'istruzione e l'educazione.

Venezia, 30 novembre 1891.

Il Prefetto Presidente
COLMAYER.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 dicembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	12 3	— 0 2
Domodossola	1/4 coperto	—	11 0	1 2
Milano	1/4 coperto	—	11 0	1 8
Verona	sereno	—	9 7	2 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	5 3	0 6
Torino	sereno	—	10 0	1 8
Alessandria	sereno	—	10 0	—
Parma	sereno	—	13 7	2 5
Modena	1/4 coperto	—	14 7	2 7
Genova	3/4 coperto	calmo	15 6	10 3
Forlì	1/4 coperto	—	13 4	5 4
Pesaro	1/4 coperto	calmo	14 0	1 8
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	16 7	6 5
Firenze	3/4 coperto	—	8 0	2 8
Urbino	3/4 coperto	—	12 8	4 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	12 0	8 2
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	16 3	7 0
Perugia	1/4 coperto	—	9 1	3 9
Camerino	1/2 coperto	—	10 4	3 9
Chieti	sereno	—	15 4	3 0
Aquila	1/2 coperto	—	10 0	0 0
Roma	1/4 coperto	—	14 7	3 9
Agnone	sereno	—	12 1	1 9
Foggia	sereno	—	13 9	4 5
Bari	sereno	legg. mosso	14 3	9 4
Napoli	sereno	calmo	14 0	8 8
Potenza	3/4 coperto	—	8 4	2 9
Lecce	sereno	—	14 7	5 6
Cosenza	1/4 coperto	—	13 6	—
Cagliari	sereno	calmo	17 9	11 6
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg. mosso	16 8	13 6
Palermo	nebbioso	molto agitato	18 7	6 4
Catania	1/4 coperto	calmo	19 4	10 4
Caltanissetta	sereno	—	12 5	7 1
Siracusa	3/4 coperto	calmo	17 3	11 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 16 dicembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 764,0

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 71.

Vento a mezzodì . . . . . . calmo.

Cielo a mezzodì . . . . . coperto.

Termometro centigrado { massimo = 13°, 0. minimo = 3°, 9.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 dicembre 1891.

In Europa pressione piuttosto bassa sulla Danimarca e Finlandia, ancora elevata al Sudovest. Amburgo, Pietroburgo 748; Biarritz 771.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fuorchè in Sardegna; venti di maestro forti in Sardegna, qua e là forti al Nord e in Sicilia; pioggiarelle al Sud del continente, nebbie al Nord; temperatura diminuita, qualche brinata al Nord.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso a sereno; venti settentrionali freschi al Sud, in Sardegna e in diverse stazioni al Nord; barometro a 763 mill. sulla Valle Padana, a 766 a Zurigo, Cagliari, Palermo.

Mare agitato a Brindisi, Portotorres e Palermo.

Probabilità: venti freschi del terzo quadrante al Sud, del quarto al Nord; cielo nuvoloso con pioggie o nevicate al Nord, sereno al Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 16 dicembre 1891.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta precedente.

Incidente sul processo verbale.

AURITI sul processo verbale, ricorda come il presidente esortasse nell'ultima tornata i relatori a presentare con sollecitudine le relazioni.

Espone i motivi per cui il progetto di legge sugli infortuni del lavoro non è ancora pronto per essere discusso.

Accenna al lungo studio preparatorio fatto dall'Ufficio centrale.

Assunse per sentimento di dovere la qualità di relatore; dedicò allo studio del problema tutto il periodo feriale e vi attese alacremente di poi.

Si raccolsero tutti i lavori dottrinali, tutte le leggi, tutti i progetti, anche i più recenti.

Delinea alcune differenze non sostanziali fra il progetto del Ministero e il controprogetto della Commissione.

Questo controprogetto fu stampato e se ne discusse dall'Ufficio col ministro.

PRESIDENTE. Prega l'onorevole Auriti di non dilungarsi e di considerare che l'art. 30 del regolamento vieta espressamente che in occasione del processo verbale si entri nel merito delle questioni.

AURITI. Osserva che ciò che egli dice gli pare necessario per spiegare il ritardo alla presentazione della relazione.

Enuncia le ultime divergenze fra l'Ufficio centrale e il ministro.

Crede che queste siano cessate e che così si potrà con sollecitudine presentare la relazione.

L'indugio però non è che un mezzo per affrettare l'attuazione della legge.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiara che il Ministero deferì già al desiderio dell'Ufficio centrale compilando la tabella delle indennità.

Quando sarà chiamato in seno all'Ufficio centrale spiegherà le idee del Governo sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiara che delle osservazioni che furono fatte sarà tenuto conto nel verbale della seduta odierna.

Mette ai voti il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Rinnova l'avvertenza che in occasione del processo verbale, non è dal regolamento consentito che si parli sul merito di questioni, sia pure affini alle materie accennate nel verbale medesimo.

Quante volte si desideri di far ciò, la parola sarà meglio chiesta sull'ordine del giorno.

Esprime la speranza che possano presto essere pronte le relazioni sui progetti di legge pendenti davanti al Senato affine che si possano riprendere continuativamente i lavori dell'Assemblea, ed onde non avvenga che i lavori medesimi debbano rinviarsi e cumularsi in una stagione nella quale riesca poi maggiormente incomodo e difficile a tutti il parteciparvi.

Petizioni ed omaggi.

COLONNA F., segretario, legge un sunto di petizioni ed un elenco di omaggi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE comunica una lettera colla quale il senatore Trocchi, per ragioni di salute, presenta le sue dimissioni dalla carica di questore del Senato e dà atto delle dimissioni stesse.

ZINI prega il presidente a farsi interprete del grato animo del Senato per l'opera prestata dal senatore Trocchi e del dolore del Senato stesso per le ragioni che lo costringono a lasciare l'ufficio.

PRESIDENTE dichiara che già di sua iniziativa egli insistè presso il senatore Trocchi perchè non traducesse in atto il proposito da lui più volte manifestato di lasciare la carica di questore.

Con compiacimento comunicherà al senatore Trocchi la manifestazione di gratitudine e di benevolenza del Senato. (Benissimo).

All'ordine del giorno di una delle prossime tornate si porrà la votazione per la nomina di un nuovo questore.

Relazione della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, propone la convalidazione della nomina a senatore dei signori:

Coletti avv. Domenico (art. 33, cat. XVI).
Brambilla comm. Pietro (art. 33, cat. XXI).
Cappelli march. Antonio, id.
Galozzi prof. Carlo, id.
Ottolenghi comm. Salvatore, id.
Trotti march. Ludovico, id.

Il Senato approva partitamente le proposte del relatore.

Giuramento di nuovi senatori.

Introdotto nell'aula dai senatori Taverna e di Castagneta, presta giuramento il senatore Greppi conte Giuseppe.

Introdotto nell'aula dai senatori Finali e Bonvicini, presta giuramento il senatore Galeazzo Massari duca di Fabriago.

Introdotto nell'aula dai senatori Cosenz e Taverna, presta giuramento il senatore conte Nicolò Papadopoli.

Introdotto nell'aula dai senatori Taverna e Verga, presta giuramento il senatore Vigoni nob. Giulio.

Comunicazioni del Governo.

PELLOUX, ministro della guerra. Presenta i seguenti progetti di legge.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. Esercito;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Sull'esercizio dei telefoni;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito.

Questi progetti furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, dà atto al ministro dei progetti presentati ed annunzia che essi saranno distribuiti entro la serata ai signori senatori.

Propone che il Senato si riunisca domani negli uffici alle ore due pomeridiane per l'esame di questi progetti di legge.

Così resta fissato.

La seduta è sciolta (ore 3).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 16 dicembre 1891.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

TOALDI prega l'onorevole presidente di assumere notizie della salute dell'onorevole Di San Donato che si dice sia gravemente ammalato.

PRESIDENTE assicura che le ultime notizie sono sodisfacenti; ciò non ostante telegraferà per avere ulteriori notizie che spera confermino quelle già avute. Così la Presidenza si è fatto un dovere di chiedere notizie della salute dell'onorevole Ferrari-Corbelli ammalato in Reggio Emilia: ed è lieto di poter comunicare alla Camera che le notizie ultime sono sodisfacenti.

VISCHI chiede si assumano notizie sulla salute dell'onorevole Trompeo.

PRESIDENTE assicura che le condizioni di salute del collega onorevole Trompeo sono in via di miglioramento.

RIZZO presenta la relazione sul disegno di legge per la vendita di boschi ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano in provincia di Treviso.

Svolgimento di interrogazioni.

DE SAINT-BON, ministro della marineria, ad una interrogazione rivoltagli dall'onorevole Pugliese per sapere se il Governo intenda e quando procedere alla revisione del Codice della marina mercantile, per regolare meglio la responsabilità dei disastri in mare, risponde che uno schema di nuovo codice è pronto, e sarà presentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

PUGLIESE prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazia.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ad una interrogazione dell'onorevole Romanin Jacur intorno al disastro del piroscafo *Calabria* e sui provvedimenti che intende prendere il Governo per allontanare il pericolo che simili disastri possano ripetersi, risponde deplorando il disastro stesso, ma assicurando che al ministro dei lavori pubblici non ispetta nè verona responsabilità, nè il dovere di prendere provvedimenti perchè il vapore *Calabria* non era un vapore postale.

DE SAINT-BON, ministro della marineria, risponde all'onorevole Romanin-Jacur che il bastimento *Calabria* partì da Genova in buone condizioni.

Spiega come può essere accaduto il disastro, ed esclude che esso possa in nessun modo attribuirsi a colpevole negligenza.

ROMANIN JACUR prende atto delle dichiarazioni degli onorevoli ministri: osserva che il bastimento *Calabria* appartiene ad una delle più potenti Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato; spera quindi che nel rinnovamento delle Convenzioni il Governo saprà imporre condizioni tali che valgano a tutelare efficacemente la vita dei cittadini perchè almeno possano riposare tranquilli sulle ottime condizioni del Naviglio su cui si imbarcano.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione di prestazioni perpetue.

ANDOLFATO è contrario al disegno di legge perchè la nuova proroga che si propone elimina lo scopo della legge.

Avverte poi che non v'ha ragione di prorogare la legge per quanto concerne le decime ecclesiastiche, e che la proroga di questa parte della legge non farà che accrescere l'agitazione che si è manifestata in alcune provincie.

TITTONI, della Commissione, fatto un rapido quadro delle condizioni della proprietà e delle prestazioni fondiarie nella provincia romana, dimostra come la commutazione affrettata e coattiva sarebbe dannosissima ai poveri agricoltori.

Rileva che la proroga dei termini s'impone come una necessità imprescindibile e, confutando gli argomenti addotti dall'onorevole Andolfato, appoggia vivamente il progetto ministeriale.

GENALA presenta la relazione sul disegno di legge per la tumulazione in Santa Croce della salma di Ubaldino Peruzzi.

CAVALLETTO ritiene la proroga della legge sulla commutazione delle decime necessaria a dirimere le gravi e numerose controversie alle quali dà luogo quella legge; molto più che i tribunali sono discordi nella interpretazione della legge medesima.

Così si dà agio al ministro di ristudiare l'argomento e di presentare una nuova legge che chiarisca quella del 1887.

Coglie l'occasione per invitare il Governo a presentare un disegno di legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, in esecuzione dell'art. 18 della legge sulle guarentigie.

RINALDI ANTONIO, meglio che ai creditori od ai debitori delle decime considera la proroga favorevole ai principii di moralità e giustizia, e non la crede lesiva della legge sulla commutazione delle decime dappoichè mira ad assicurarne l'efficacia.

Ritiene poi necessario dichiarare espressamente che la proroga si estende alla legge del 1873 relativa alle provincie meridionali.

CAVALIERI, relatore, dopo aver detto che considera fuor di luogo l'occuparsi ora della interpretazione della legge del 1887, risponde all'onor. Andolfato che la Commissione ha ridotto da due anni ad uno solo la proroga per assicurare l'applicazione di quella legge; riferendosi, del resto, agli argomenti già addotti dai sostenitori della proroga.

Quanto alla contraddittorietà dei giudicati, osserva all'onor. Cavalletto che la Corte di cassazione, pronunciando in ultimo grado, toglie di mezzo ogni contradizione nelle decisioni dei magistrati inferiori.

FERRARIS, ministro guardasigilli, esclude che il Governo, presentando questo disegno di legge, abbia obbedito ad un concetto diverso da quello della convenienza, anzi della necessità di assicurare l'esecuzione della legge del 1887 e di evitare gli infiniti ed intricati litigi che sorgerebbero se il termine per la commutazione non si prorogasse.

Dichiara all'onor. Rinaldi che si deve intendere estesa questa legge a quella del 1873; ma crederebbe inutile fare in questo senso una aggiunta.

Quanto all'art. 18 della legge delle guarentigie, risponde all'onorevole Cavalletto che qualunque possa essere la sua personale convinzione, non può ora impegnarsi in una questione che il Governo non potrebbe risolvere, se non dopo averla maturamente studiata.

CAVALIERI, relatore, si unisce alle dichiarazioni del ministro a proposito della legge del 1873.

(Si approva l'articolo unico del disegno di legge).

QUARTIERI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arcoleo — Armirotti — Arrivabene.

Baccelli — Badini — Balenzano — Balestreri — Baroni — Beltrami — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bortollo — Bettolo — Bianchi — Billi Pasquale — Billia Paolo — Bonacossa — Borromeo — Borsarelli — Branca — Brunicardi.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvanesi — Cambray-Digny — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cocco-Ortu — Coffari — Colombo — Comin — Conti — Coppino — Corradini — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi — Curcio.

Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Arco — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Della Rocca — De Luca — Delvecchio — De Martino — De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Zerbi — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fornari — Fortis — Frascara — Fratti — Frola.

Gamba — Garelli — Garibaldi — Gasco — Gianturco — Giolitti — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Guelpa.

Imbriani-Poerio — Indelli.

Lacava — La Porta — Leali — Lochis — Lovito — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzati Luigi.

Maffi — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Maury — Mazzoni — Mellusi — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Monti — Monticelli — Mussi.

Nasi Nunzio — Nocito.

Pace — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Papadopoli — Pascolato — Passerini — Patamia — Pavoncelli — Pellegrini — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli-Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Piebano — Pompilj — Prinetti — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Raffaele — Raggio — Ricci — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Ruggieri — Ruspoli.

Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sanguinetti Adolfo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sella — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Tasca-Lanza — Tassi — Tegas — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torelli — Torraca — Treves — Tripepi.

Vacchelli — Vallo Eugenio — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro De-Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Ambrosoli.

Baratieri — Bastogi — Berio — Broccoli.

Casana — Castelli — Corvetto — Cremonesi.

D'Ayala — Di Biasio Scipione — Di Camporeale.

Ferri — Fili Astolfone — Fortunato — Franzi.

Ginori.

Jannuzzi.

Maluta — Mariotti Ruggero — Marzin — Massabò — Maurogordato — Mel — Molmenti — Mordini.

Napodano.

Orsini-Baroni.

Passerini — Poggi — Polvere.

Rosano.

Torrigiani — Tortarolo.

Vaccaj — Vetroni — Villa.

Zuccaro Floresta.

Sono ammalati

Barzilai.

Cittadella.

Gagliardo — Grassi Paolo — Grossi — Guglielmi.

Lorenzini — Luchini — Lugli.

Marazio Annibale.

Nasi Carlo.

Panattoni.

Rampoldi — Rubini.

Sani Severino.

Tenani — Tommasi-Crudeli — Trompeo.

È in missione:

Gandolfi.

Risultato della votazione sul disegno di legge per le strade comunali obbligatorie:

Voti favorevoli 167

Voti contrari 47

Disegno di legge per le prestazioni fondiarie perpetue:

Voti favorevoli 172

Voti contrari 42

(La Camera approva).

RONCHETTI presenta la relazione intorno al disegno di legge per dichiarare di pubblica utilità le opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del R. decreto 22 novembre 1891 (Catenaccio).

ADAMOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, e COLOMBO ministro delle finanze, accettano che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

IMBRIANI esordisce ricordando che un consimile disegno di legge fu discusso e respinto dalla Camera il 31 gennaio 1891; che il ministro del Tesoro votò contro; che il ministro Branca si opponeva acchè fosse mandato alla Giunta del bilancio; e che il ministro Nicotera qualificava fraudolenta l'esazione di una tassa non consentita dal Parlamento, e che, se respinta, non si poteva restituire.

Perciò dice che questa legge, edizione peggiorata di quella respinta dalla Camera il 31 gennaio, viola gli articoli 30 e 56 dello Statuto, e contradice alle promesse fatte dal capo del Governo quando si presentò per la prima volta alla Camera.

Esamina poi il merito delle varie proposte finanziarie, sostenendo che vanno a gravare in gran parte sui poveri; che colpiscono parecchie industrie; che ledono interessi che hanno diritto ad essere rispettati; che impongono nuovi pesi ai comuni; e che rovinano i piccoli proprietarii e i piccoli industriali.

Concludendo, dichiara di porre la pregiudiziale contro la discussione del disegno di legge.

TORRACA parla contro la questione pregiudiziale, notando che non si può invocare l'art. 30 dello Statuto, appunto perchè il Governo, convinto di non avere facoltà di riscuotere le imposte a cui provvide il decreto del 22 novembre, si presenta alla Camera a chiedere un *bill* di indennità: e questa è la questione politica che si dibatte.

Quanto all'articolo 56, dice che il 31 gennaio la Camera respinse non il disegno di legge, ma bensì l'ordine del giorno dell'onorevole Villa.

Nota poi che non bisogna essere troppo rigidi nell'interpretazione degli articoli regolamentari dello Statuto: tanto è vero che gli articoli 53, 54, 55 furono spesso contradetti al fine di permettere alle Camere di funzionare.

In Italia abbiamo un Governo parlamentare non un Governo costituzionale e questa maniera di Governo non è fondata soltanto sullo Statuto ma anche sulle consuetudini.

In un Governo parlamentare è per lo meno dubbia l'interpretazione restrittiva dell'articolo 56 proposta dall'onorevole Imbriani, *in dubiis pro libertate*.

IMBRIANI per fatto personale osserva che la libertà è, nel caso, contraria alla tesi dell'onorevole Torraca.

MURATORI riconosce che le consuetudini hanno modificato lo Statuto, però non crede che in generale esse abbiano modificato i rapporti fra la Corona ed il Parlamento.

Che cosa è l'articolo 56 dello Statuto? Una garanzia del voto pronunciato da una maggioranza. È nello spirito dello Statuto e delle consuetudini che questa garenzia sia sempre osservata quando si tratta di misure liberali, l'avere respinto una imposta è una misura liberale e perciò giuridicamente il *catenaccio* non può essere ripresentato nel corso della Sessione.

GIANTURCO combatte la pregiudiziale. Egli non accoglie la tesi dell'onorevole Torraca, che si possa passar sopra all'articolo 56 dello Statuto perchè contiene una questione regolamentare, però la verità è che al 31 gennaio non si discusse in niun modo in merito il disegno di legge che ora si discute, quindi l'articolo 56 non è applicabile al caso attuale.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, non si oppone che la pregiudiziale dell'onorevole Imbriani sia votata dalla Camera.

IMBRIANI. Non lo potrebbe.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, afferma che ciò sarebbe nelle sue facoltà perchè la pregiudiziale non fu presentata regolarmente.

PRESIDENTE osserva che la questione pregiudiziale posta dall'onorevole Imbriani era conforme al regolamento della Camera. (*Approvazioni a sinistra*).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, non ha inteso fare un appunto al presidente della Camera, che rispetta moltissimo, ha raccolto soltanto un'interruzione dell'onorevole Imbriani. Venendo poi al merito della questione divide le idee dell'onorevole Gianturco: la legge che ora si propone è radicalmente diversa da quella che fu respinta al 31 gennaio, allora vi era pure un'altra legge, analoga all'attuale, ma essa fu ritirata, non respinta. (*Bene!*)

L'articolo 56 dello Statuto perciò non è in niun modo applicabile all'attuale disegno di legge. Prega quindi la Camera di respingere la pregiudiziale proposta dall'onorevole Imbriani e dichiara che chi voterà a favore della pregiudiziale, voterà contro tutto l'indirizzo politico e finanziario del Gabinetto.

IMBRIANI parla per fatto personale e dice che il presente disegno di legge è peggiore di quello presentato dal passato Ministero.

CRISPI parla per una dichiarazione. Crede che la questione giuridica sia discutibile, trova però strano che il Governo, a poca distanza di un voto di fiducia, ne venga a chiedere un altro.

Così viene a soffocarsi la discussione sulla politica estera ed interna del Gabinetto e si forza la volontà della Camera. (Rumori).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, trova ingiusto il giudizio dell'onorevole Crispi giacchè non è il Governo che ha posto la questione pregiudiziale (Approvazioni), il Governo desidera anzi la discussione della sua politica (Bene! a destra — Rumori a sinistra).

Poco tempo fa si discusse lungamente sulla politica interna ed ecclesiastica.

Sono gli avversari del Governo coloro che ricorrono alle sorprese essi nascondono dietro una questione pregiudiziale per evitare la discussione. (Applausi a destra ed al centro — Rumori a sinistra).

SONNINO è contrario alla pregiudiziale e voterà contro di essa, però non intende con ciò implicitamente approvare la politica del Ministero.

CRISPI parla per fatto personale, trova ingiusto ed inopportuno il giudizio dato dall'onorevole Di Rudinì. La questione pregiudiziale non l'ha posta l'oratore, egli non si è nascosto dietro di questa; egli non si è nascosto mai, ma ha combattuto sempre apertamente; anche quando al banco dei ministri sedevano uomini che erano ben più valenti dell'onorevole Di Rudinì. (Rumori — Bene! a sinistra).

PRINETTI voterà contro la pregiudiziale, però si riserva libertà di giudizio circa le misure presentate dal Ministero.

BONACCI anch'egli si è già dichiarato entro la Commissione del bilancio contro la pregiudiziale, però non intende con ciò approvare la politica finanziaria del Ministero.

IMBRIANI, dopo l'indirizzo che ha preso la presente discussione, di fronte alle dichiarazioni del presidente del Consiglio, ritira la pregiudiziale (Oh! — Commenti prolungati).

PRESIDENTE, si procederà nella discussione generale.

CARMINE parla in favore del disegno di legge.

Ragione dei provvedimenti ora in discussione è, secondo quanto dichiarò l'onorevole Luzzatti, il proposito di sopperire ai lavori pubblici senza accensione di nuovi debiti.

Inoltre il Governo ci presenta questo disegno d'imposta dopo aver attuato delle economie per una somma superiore di 80 milioni ai richiesti aumenti, e dopo aver presentato un bilancio, calcolato in base ad una previsione severissima delle entrate e in perfetto pareggio.

Approva questo sistema; e, quantunque avrebbe preferito che il Ministero l'attuasse con le sole economie, tuttavia è persuaso della impossibilità di ottenere immediatamente ulteriori economie fino all'ammontare delle somme richieste.

Attende per l'avvenire maggiori economie nei diversi ordini delle spese; e un largo cespite di risorse finanziarie attende anche da una più coraggiosa applicazione del programma delle riforme organiche.

Intanto, per le necessità attuali del bilancio voterà i provvedimenti finanziari, a patto però che siano veramente gli ultimi aggravi imposti ai contribuenti.

Dimostra come in tutti i cespiti fiscali sia ormai impossibile procedere a nuovi aumenti senza turbare l'economia nazionale, compromettendo il rendimento dei cespiti stessi

Ritiene che alla necesssità di spese nuove, che non mancherà di affacciarsi, debba provvedersi opponendo, non già nuovi aggravi, ma nuove economie.

Confida che il Ministero manterrà quel programma, nel quale il paese ha posto speranza. (Approvazioni a destra).

BRUNICARDI voterà contro i provvedimenti finanziari Nega la necessità di questi aggravi, poichè si ammette anche dall'on. Carmine la possibilità di nuove economie.

Non crede sia conveniente discutere la legge sul *catenaccio* prima dei provvedimenti finanziari e ferroviari, che ne sono il presupposto e la giustificazione: tanto che, approvandosi il *catenaccio*, si vengono implicitamente ad approvare anche questi ultimi provvedimenti.

Osserva all'on. Cadolini che la costruzione delle ferrovie mediante debiti non costituisce consumo di patrimonio.

In tutti i paesi alle spese ferroviarie si provvide coi debiti: erroneamente dunque l'on. Luzzatti pretende provvedervi coi cespiti ordinari del bilancio: che anzi, alla stessa manutenzione è indispensabile supplire in parte con debiti.

Co' suoi provvedimenti il Governo verrà in sostanza, non a rallentare, ma a sospendere addirittura per un certo numero di anni le principali linee ferroviarie.

Questa è la verità.

Fa osservare al Governo come in tal modo crescerà enormemente la schiera, già si grande, degli operai senza lavoro.

Invita l'on. Luzzatti ad esser veritiero e coerente: se intende sopperire alle opere pubbliche senza nuovi debiti, deve anche rinunziare al concetto di sopperire ai bisogni della Cassa per gli aumenti patrimoniali, attingendo ai fondi di riserva.

Domanda come si provvederà al *deficit* delle Casse pensioni. Rammenta come è principio essenziale di economia pubblica che si debba andar cauti nell'aggravare la mano sui consumi.

Ricorda a questo proposito le idee manifestate dall'on. Colombo in occasione della legge sugli spiriti, e gli duole di vederle contraddette nella presente legge.

All'on. Chimirri, che dichiarò di non essere protezionista, dice col *catenaccio* si inaugura un sistema di deciso protezionismo.

Conclude invitando l'on. Luzzatti ed aver cura anche del bilancio economico del paese. (Approvazioni a sinistra — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

Comunicazione d'interpellanza ed interrogazioni.

IMBRIANI domanda al ministro degli esteri se e quando intende rispondere a due sue interpellanze, l'una intorno all'occupazione dell'isola di Pelagosa, l'altra intorno ai rapporti del Governo italiano col Governo degli Stati-Uniti.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, prega l'onorevole Imbriani di non insistere nella seconda di queste interpellanze, accontentandosi delle dichiarazioni fatte in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Campi.

Non può accettare l'altra interpellanza, per non fare il giuoco dell'onorevole Imbriani.

IMBRIANI protesta contro la parola *giuoco*, usata dal presidente del Consiglio; e deplora che la politica imbelle e anti-italiana (Rumori) abbia permesso l'usurpazione del territorio nazionale, e ci abbia condotti a subire una umiliazione dagli Stati-Uniti.

PRESIDENTE richiama vivamente l'oratore.

IMBRIANI mantiene entrambe le interpellanze.

(*La Camera accetta la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio*).

PRESIDENTE comunica le seguenti interrogazioni:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro delle finanze sull'applicazione della sovrimposta dei centesimi addizionali a vantaggio dei comuni e delle provincie, specialmente per la città di Roma.

« E. Ruspoli ».

« Chiedo interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per conoscere se la istituzione dei Magazzini generali per lo zolfo in Sicilia avrà sollecita attuazione.

« Pantano ».

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Comunica le seguenti interpellanze:

Rivolgo interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio sui provvedimenti, che il Governo intende adottare per far cessare la crisi dei vini.

« Pugliese ».

« Il sottoscritto deputato chiede interpellare il ministro dei lavori pubblici circa le cause che han dato luogo al disastro avvenuto il 29 settembre ultimo nella costruzione della galleria Panicata, nel comune di Ovada, nel tronco Genova-Asti, e quali provvedimenti abbia adottati verso la concessionaria e sua impresa costruttrice, anche a riguardo delle famiglie dei 4 seppelliti e dei 15 operai rimasti rinchiusi nelle ostruzioni avvenute.

« S Vollaro ».

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro delle finanze sulla le-

galità e pertinenza della circolare 28 luglio 1888, n. 6249, confermata dall'ultima del 4 marzo 1891, n. 2147, diretta agli uffici tecnici di finanza.

« S. Vollaro ».

« Il sottoscritto chiede interpellare i signori ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio sulle condizioni della circolazione e del cambio, dopo l'attuazione dell'ultima legge di proroga del corso legale e del privilegio bancario.

« Diligenti ».

« Il sottoscritto chiede interpellare gli onorevoli ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio sulla esecuzione della legge 20 luglio 1890 pel nuovo istituto di credito fondiario.

« Diligenti ».

Queste interpellanze sono accettate dal Governo secondo l'ordine di presentazione.

La seduta termina alle ore 7,15.

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 3 DICEMBRE 1891

Presidenza, comm. Serafino Biffi, *presidente*,

Aperta la seduta al tocco ed approvato il verbale della seduta precedente, si annunciano i libri ed opuscoli pervenuti in dono al Corpo accademico.

Il socio corrispondente dott. Angelo Villa-Pernice, legge la prima parte della sua nota: *Teoria e pratica dell'incompatibilità.*

Trattandosi d'un argomento di grande importanza e di attualità e considerata la competenza del dicitore, ne diamo subito un sunto.

Osserva l'autore che il diritto di tutti alla partecipazione del voto, proclamato in ossequio alla eguaglianza, ha un moderatore nella *capacità* soggettiva o oggettiva, la quale si intende e si apprezza in diverso modo, e talvolta anche si disconosce.

La *capacità* può essere assoluta relativa, naturale o acquisita; la *incompatibilità* si distingue dalla capacità, non fondandosi sul difetto di attitudine, ma sulla natura degli uffici da esercitare congiuntamente; la *indegnità* dipende da una azione, per la quale, pur sussistendo la capacità e non vi essendo incompatibilità, si produce la esclusione.

La capacità ha diversi gradi che in tesi assoluta sfuggono ad un esatto apprezzamento, ma servono però praticamente alla distribuzione dei cómpiti sociali, i quali richiedono speciali attitudini non reperibili in tutti. La scelta, già ristretta per questo motivo, non lo deve essere maggiormente con incompatibilità create dalla legge, se non in quanto siano dimostrate necessarie da motivi giusti ed impellenti, non dalla diffidenza e dal sospetto.

I pericoli temuti dal cumulo degli uffici possono evitarsi con opportuni accorgimenti, a norma dei diversi sistemi rappresentativi: la risoluzione è più facile in Francia, ammettendovisi la indennità pei deputati; ma il mandato legislativo si confonde in tal guisa con le funzioni retribuite.

In Italia invece, non vi essendo indennità, nè parendo doversi introdurre per conservare il carattere elevato alla deputazione, e aprir l'adito a chicchessia di aspirarvi, la risoluzione si presenta più difficile, ed occorrono particolari cautele per assicurare al deputato l'indipendenza dal potere esecutivo.

Ammesso il principio delle incompatibilità pei pubblici funzionari col mandato legislativo, vuolsi così contemperarlo nella applicazione che risponda convenientemente al bisogno di aver nella Camera persone versate in determinati rami d'affari.

Le eccezioni alle incompatibilità ammesse nella legge del 1860 si ridussero a metà in quella del 13 maggio 1877, seguendo un principio di diffidenza, che fede la libertà di scelta, dà luogo ad annullamenti di elezioni, altera la proporzione opportuna fra il numero compl'essivo dei deputati e quello delle persone dotate di speciali capacità. Il progetto di legge presentato alla Camera nel 25 novembre p. p. sulle incompatibilità restringe ancor più la scelta escludendo dalla eccezione i presidenti e i consiglieri d'appello, e gli ufficiali superiori di terra e di mare, all'infuori dei generali.

Ma perchè non si pongono per analogia restrizioni negli ammittendi anche per le professioni liberali? il numero crescente degli avvocati nella Camera non minaccia forse di tramutarla in assemblea forense? Essi, se non direttamente stipendiati godono spesso del patrocinio, dei favori del Governo, o aumentano la loro clientela!

Che dire delle incompatibilità amministrative fra sindaco, deputato provinciale e membro della Giunta amministrativa provinciale, che non solo proibiscono il cumulo fra di loro e col mandato legislativo, ma obbligano alla cessazione dall'ufficio sei mesi prima di poter diventare eleggibili ad altro ufficio, con rischio così di rimanere con nessuno dei due?

Ciò per timore di influenze, che si esagerano nella importanza, mentre si preclude l'adito alla Camera a chi vi è per precedenti pratiche nelle Amministrazioni e nelle Assemblee comunali e provinciali meglio preparato.

La legge elettorale non deve restringere il diritto accordato dall'art. 40 dello statuto, sibbene esplicarlo in modo che venga, quanto più possibile, largamente applicato.

La diffidenza, criterio dominante, condusse a proibire le riconferme nello stesso ufficio, restringendo per di più la scelta, come nella Congregazione di carità, o adottando la rappresentanza delle minoranze, espedienti di contestata utilità e spesso causa di disordine.

L'avvicendarsi di molte leggi sulle incompatibilità dimostra l'incertezza del Governo, e conduce a confusioni, a dubbi d'interpretazione, in mezzo alle quali il cittadino non sa raccapezzarsi, e che giovano invece a chi sa profittarne per eludere la legge.

Perciò è tempo che la materia delle incompatibilità si riordini, non a spizzico e con pentimenti, sebbene con disposizioni chiare, semplici, dettate dai criterii di una ormai lunga esperienza.

Impedito il socio corr. avv. Pietro Manfredi da fisica indisposizione, la sua lettura viene rimessa all'adunanza prossima.

Si presenta per la stampa la nota del socio corr. Michele Rajna: *Osservazioni fatte nella R. specola di Brera durante l'eclissi di luna del 15 novembre 1891.*

Il M. E. dottor A. Verga fa omaggio al Regio Istituto lombardo di una sua recente pubblicazione col titolo: *Il vero Maffeo trevigliese.* Dice avervi dato origine il mistero da cui fu coperto fino ai nostri giorni il cognome di quell'ambasciatore che il duca Giovanni Galeazzo Maria Sforza mandò alla Corte d'Ungheria per iniziarvi pratiche di matrimonio tra la sua sorella Bianca Maria e il duca Giovanni figlio naturale del gran Mattia Corvino. Quest'ambasciatore appare negli antichi documenti sempre indicato col semplice nome di *Maffeo trevigliese*, e dall'Argelati venne confuso con un Maffeo Gallinone di problematica esistenza.

Il dott. Verga si rallegra di avere con documenti irrefragabili stati gli forniti dagli Archivi di Stato di Milano, potuto mettere in sodo che quel Maffeo apparteneva alla famiglia De Bulis di Treviglio, che, essendosi troppo pronunciata a favore del duca Francesco Sforza, venne dai Veneziani, coi quali il Duca era in guerra, castigata coll'esilio. Fa di Maffeo De-Buliis una completa biografia, narrando come egli abbia saputo conciliarsi la stima, l'affetto e la fiducia del prefato Duca Giovanni Galeazzo Maria Sforza e di Lodovico il Moro suo zio, in modo da diventar l'amico e il famigliare d'ambedue. Dopo essere stato mandato da essi con alti e delicati incarichi a Budapest, Vienna, Bologna, Ferrara, Firenze, Lione, morì in Roma di apoplessia pressochè settuagenario nel 1498.

Si presenta infine col voto della Sezione competente la nota del dottor Carlo Figerio: *Movimenti giratorii attorno al proprio asse in un alienato.*

Terminate le letture, si annunciano le condoglianze del Ministero della pubblica istruzione per la morte del compianto M. E. cav. B. Prina, e i ringraziamenti del S. C. Gobbi per la sua elezione a M. E.

Raccoltosi l'Istituto in adunanza segreta, il M. E. Vignoli legge la

proposta della Sezione di letteratura e filosofia per il nuovo membro effettivo nella Classe di lettere e scienze storiche e morali.

Fatta la votazione, riesce eletto il comm. sen. Gaetano Negri.

Udite poi le relazioni delle Commissioni pel concorso al premio Fossati e per la medaglia triennale dell'industria, il primo viene conferito al dottor Romeo Fusari per il suo lavoro: *Contribuzione allo studio dello sviluppo delle capsule surrenali e del simpatico nel pollo e nei mammiferi;* e la seconda alla Ditta fratelli Broggi per la *fabbricazione di argenterie galvaniche e prodotti similari di alpaccà e d'argento.*

La seduta viene levata alle ore 3 3|4.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 1. — La nave *Emanuele*, del dipartimento di Genova, è giunta a Londra, proveniente da Rangoon, carica di legnami.

Durante il viaggio vi fu a bordo una disputa fra i marinai Nicola e Stefano.

Il primo diede una coltellata a suo zio Stefano, colpendolo al cuore.

Il Nicola fu messo ai ferri, ma se ne liberò e si nascose fra il carico, nutrendosi clandestinamente per sei settimane.

Egli si consegnò ieri alle autorità in uno stato di estrema debolezza.

L'Italia ne chiederà l'estradizione.

LONDRA, 16. — Il *Times*, parlando dell'espulsione del giornalista francese Chadourne dalla Bulgaria, dice che il richiamo del rappresentante francese a Sofia, Lanel, è senza importanza, poichè la Francia non era regolarmente rappresentata a Sofia.

Gli interessi francesi saranno affidati probabilmente all'agente diplomatico di Grecia.

Il *Times* soggiunge: « Stambuloff dimentica che la Bulgaria è un paese a capitolazioni, dove nessuno straniero può legalmente venire arrestato senza darne avviso preventivo al rappresentante del suo Governo. La Francia e la Russia desidererebbero di vedere la Turchia avere questioni colla Bulgaria, ma la Turchia non ha gli stessi interessi della Francia e della Russia ».

LONDRA, 16. — Lo *Standard* dice che la cordiale accoglienza fatta dalla stampa francese alla nomina di lord Dufferin ad ambasciatore d'Inghilterra a Parigi dimostra che la scelta fatta da lord Salisbury è giustificata.

I francesi onorano anzitutto il merito personale.

Si crede di sapere, soggiunge il giornale, che Sir R. Morier sarà trasferito dall'ambasciata di Pietroburgo a quella di Roma

Non è che questa abbia maggior importanza di quella, ma il clima di Pietroburgo è troppo rigido per un uomo di una certa età.

Il cambiamento di posto di Sir R. Morier è dovuto ai suoi meriti personali

A Roma, circondato da personalità simpatiche ed amichevoli, non avrà che a seguire le orme di Sir A. Paget e di lord Dufferin per trovare grato il peso della sua responsabilità

PARIGI, 16. — Tutti i giornali approvano l'attitudine energica del ministro degli esteri, Ribot, nell'incidente franco-bulgaro e stigmatizzano la condotta di Stambuloff che agì da dittatore.

VIENNA, 16. — La Commissione della Camera dei deputati continuò l'esame dei trattati di commercio.

Il presidente Bilinski ringraziò il Ministero di avere compiuta una opera d'importanza europea.

La Commissione decise di terminare i suoi lavori prima delle feste di Natale e di nominare un solo relatore per tutti i trattati di commercio.

Il ministro del commercio, marchese di Bacquehem, fece sperare possibile la riduzione della tariffa d'esportazione pel trasporto dei vini

Rammentando quindi le dichiarazioni del presidente del Consiglio conte Taaffe, disse:

« Il cancelliere di Germania, conte di Caprivi, difese i trattati di commercio davanti il Reichstag, in modo così convincente, chiaro e simpatico verso gli alleati, che egli avrebbe dovuto fare assegnamento sui nostri ringraziamenti, od almeno essere preservato dalle dichiarazioni fatte, ieri l'altro da un deputato con vivo rammarico, del Governo.

« I trattati costituendo tutto un complesso, non è permesso l'accettazione od il rifiuto parziale, poichè sono intenzionalmente strettamente legati. Vogliamo assicurare questi patti economici e più tardi svilupparli. Il Governo deve dunque insistere sulla accettazione senza variazioni, al più presto possibile, di tutti i trattati di commercio. »

Hallwich e Gomperz (liberali) e Kozlowski, a nome dei Polacchi, si pronunciarono in favore dei trattati di commercio.

LONDRA, 16 — Nell'assemblea degli azionisti del River Plata-Company il liquidatore annunziò che il passivo è di 3,000,000 di sterline e l'attivo di 2,917,250 sterline, suscettibile di riduzione.

La relazione del Consiglio della Banca anglo-argentina annunzia il beneficio di 4443 sterline; però non si fa alcuna distribuzione di dividendo, in causa della crisi della Repubblica Argentina.

I fratelli Baring informano gli obbligatari che essi negoziano con la città di Montevideo un accomodamento riguardo al prestito del 1889. Se le condizioni saranno accettabili, le comunicheranno.

PARIGI, 16. — Si annunzia officiosamente essere inesatto che il Governo bulgaro abbia reclamato presso l'agente francese Lanel per la condotta di Chadourne prima di espellerlo, come prescrivono le Capitolazioni.

I trattati internazionali che legano la Bulgaria agli altri paesi, sarebbero quindi stati violati.

BERLINO, 16. — *Reichstag*. — Continua la discussione in seconda lettura del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria.

Il plenipotenziario del Wurtemberg, Moser, difende i dazi sul vino e sulle uve di provenienza italiana.

Buhl dichiara di provare qualche scrupolo a votare il nuovo dazio ridotto sulle uve: egli teme che si aumenti così il pericolo d'infezione fillosserica: dice inoltre che i dazi sui vini italiani sono troppo bassi, sicchè teme riescano dannosi alla produzione vinicola del Wurtemberg.

Il sottosegretario di Stato, Schraut, combatte le asserzioni di Buhl.

Dice che bisogna tener conto dell'interesse dei consumatori; soggiunge che Buhl attribuisce ai vini da taglio italiani troppo poca importanza.

I vini da taglio furono introdotti in Germania dall'Italia nella proporzione del 45 per cento, e dalla Francia soltanto in quella del 5 per cento.

Non può dividere il timore che i vini italiani facciano una pericolosa concorrenza a quelli del Wurtemberg, perchè i consumatori wurtemburghesi non si abituerebbero facilmente ai vini italiani.

Zorn Bulach (alsaziano parla contro il trattato a motivo della riduzione dei dazi sul vino.

Winterer (alsaziano) accetta tale riduzione, ma non quella sulle uve

Il segretario di Stato, di Boetticher, dichiara che il Governo aiuterà quanto più potrà la vinicoltura e che esso prepara un progetto per rendere più chiara la legge relativa all'adulterazione delle derrate alimentari.

Quanto al vino, il progetto stabilirà in modo concreto i metodi considerati come sofisticazioni del vino stesso.

Il Governo intende proibire severamente tali adulterazioni.

BERLINO, 16. — *Reichstag*. — (*Continuazione*). Si approvano a grande maggioranza, i dazi sui cereali.

I dazi sul vino vengono approvati, per appello nominale, con 200 voti contro 66.

Si approvano pure, a grande maggioranza, le altre voci doganali, nonchè la tariffa nel suo complesso.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.